

## **DOMANDE FREQUENTI – FAQ – SULLA TASSAZIONE DEL FONDO PENSIONE**

### **1) IN CASO DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO (PREPENSIONAMENTO) POSSO RITIRARE LO "ZAINETTO"?**

Sì, potendo allo scopo:

- esercitare il **diritto al riscatto** della posizione individuale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs 252/2005;
- richiedere la **RITA** (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) che consiste nell'erogazione in forma di rendita dello zainetto.

### **2) IN CHE MISURA E' POSSIBILE RISCATTARE LO "ZAINETTO" E COME SI PUO' PROCEDERE?**

Si può procedere nel modo che segue:

- **richiedere il riscatto parziale del 50%** della posizione individuale maturata, opzione prevista per il caso di ricorso **a procedure di mobilità** quale l'accesso al Fondo.

In questo caso la tassazione applicata è quella di cui al punto 4 dell'art. 14 del D.lgs 252/2005 e cioè viene applicato un **regime fiscale come quello previsto per la prestazione alla maturazione del diritto a pensione** (tassazione separata all'aliquota calcolata per il TFR sul maturato fino al 31/12/2000; tassazione separata con aliquota interna dei fondi pensione sui contributi versati dal 2000 al 2006; tassazione sostitutiva con aliquota del 15%, ridotta per una quota pari a 0,30% per ogni anno di iscrizione alla previdenza oltre il 15° sui contributi versati dopo il 1/1/2007 con un minimo del 9%).

L'importo del riscatto costituito dal 50% della posizione individuale maturata, va imputato prioritariamente all'intero montante maturato per primo (quello più "vecchio").

Dopo aver richiesto il riscatto di cui al precedente alinea, **è sempre possibile richiedere il restante 50% in qualsiasi momento.**

**La tassazione prevista per i montanti residui richiesti prima della maturazione del diritto alla pensione INPS è la seguente:**

- tassazione separata all'aliquota calcolata per il TFR sul maturato fino al 31/12/2000
- tassazione ordinaria IRPEF sui contributi versati dal 2000 al 2006.
- tassazione sostitutiva con aliquota del 23% sui contributi versati dopo il 1/1/2007.

- **richiedere la RITA**, che consiste nell'erogazione dello zainetto frazionato in forma di rendita fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

**Per usufruire della RITA gli Iscritti devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della richiesta:**

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

**In alternativa, la RITA è riconosciuta con i seguenti requisiti:**

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Tutta la parte imponibile della RITA è assoggettata alla **ritenuta agevolata a titolo di imposta del 15%** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (**arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni**).

### **3) SE RICHIEDO IL RISCATTO TOTALE QUANTE TASSE PAGO?**

Il riscatto totale avviene nella formula 50%+50% con la medesima tassazione prevista al punto precedente. Il secondo 50% viene erogato il mese successivo all'erogazione del primo 50

### **4) SE INVECE RITIRO LO ZAINETTO AL MOMENTO DELLA EROGAZIONE DELLA PENSIONE INPS?**

Alla maturazione del diritto alla pensione INPS il riscatto è ammesso nella sola misura del 100% dello zainetto e scatta **il trattamento fiscale riportato al punto 1 previsto per il riscatto parziale del primo 50%**.

### **5) QUANDO SCATTA LA TRASFORMAZIONE IN RENDITA DELLO ZAINETTO?**

La rendita scatta in caso di richiesta di prestazione avanzata dopo la maturazione del diritto alla pensione INPS.

Deve essere erogato in rendita almeno il 50% dello zainetto. La normativa (D. Lgs. 252/2005 art 11 comma 3b) prevede tuttavia che *‘nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n.335, la stessa può essere erogata in capitale’*. Per il “vecchio iscritto ante 1993” per il calcolo di cui sopra si considera il montante dal 1/1/2007, per il “nuovo iscritto” si considera l’intero importo maturato.

Solo per il “vecchio iscritto” esiste la possibilità di optare comunque per la prestazione tutta in capitale ma la penalizzazione fiscale la rende non conveniente.

## **6) QUANDO BENEFICIO DELL’ ALIQUOTA RIDOTTA DEL 15%?**

Nei casi di:

- riscatto parziale del primo 50%
- riscatto al momento della maturazione del diritto alla pensione INPS;
- riscatto per invalidità

il beneficio dell’aliquota del 15% si applica solo al montante maturato dal 1/1/2007.

Nel caso di RITA il beneficio dell’aliquota del 15% si applica all’intero montante maturato.

### **RIEPILOGANDO:**

#### **Tassazione zainetti in caso di RISCATTO PARZIALE del primo 50%**

<u>Importi maturati fino al 31.12.2000</u>	<u>Importi maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006</u>	<u>Importi maturati dal 1.1.2007</u>
Aliquota TFR applicata sulla parte imponibile	Tassazione separata con aliquota determinata con il criterio di quella del TFR ed applicata sulla parte imponibile (esclusi i rendimenti già tassati ed i contributi non dedotti)	Aliquota del 15% ridotta di uno 0.30% per ogni anno di iscrizione ai fondi, dopo il 15° ed applicata sulla parte imponibile (esclusi i rendimenti già tassati ed i contributi non dedotti)

#### **Tassazione zainetti in caso di RISCATTO PARZIALE del secondo 50%**

<u>Importi maturati fino al 31.12.2000</u>	<u>Importi maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006</u>	<u>Importi maturati dal 1.1.2007</u>
Aliquota TFR applicata sulla parte imponibile	Tassazione corrente -applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito sulla parte imponibile (esclusi i rendimenti già tassati ed i contributi non dedotti)	Aliquota del 23% sulla parte imponibile (esclusi i rendimenti già tassati ed i contributi non dedotti)

Tassazione zainetti in caso di **RISCATTO TOTALE 50%+50%** (senza diritto a pensione) – vedi tassazione prevista per RISCATTO PARZIALE

Tassazione zainetti in caso di **RISCATTO AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE DELLA PENSIONE INPS**

<u>Importi maturati fino al 31.12.2000</u>	<u>Importi maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006</u>	<u>Importi maturati dal 1.1.2007</u>
Aliquota TFR applicata sulla parte imponibile	Tassazione separata con aliquota determinata con il criterio di quella del TFR ed applicata sulla parte imponibile (esclusi i rendimenti già tassati ed i contributi non dedotti)	Aliquota del 15% ridotta di uno 0.30% per ogni anno di iscrizione ai fondi, dopo il 15° ed applicata sulla parte imponibile (esclusi i rendimenti già tassati ed i contributi non dedotti)

Tassazione zainetti in caso di **RITA**

<u>Importi maturati fino al 31.12.2000</u>	<u>Importi maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006</u>	<u>Importi maturati dal 1.1.2007</u>
Aliquota del 15% ridotta di uno 0.30% per ogni anno di iscrizione ai fondi, dopo il 15° ed applicata sulla parte imponibile (esclusi i rendimenti già tassati ed i contributi non dedotti)		